



Ministero dell'Istruzione e del Merito

IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CATERINA CANIANA"

Via Polaresco 19 - 24129 Bergamo - Tel:035 250547 - 035 253492 Fax:035 4329780
<http://www.istitutocaniana.it> email: bgis02900l@istruzione.it bgis02900l@pec.istruzione.it
Cod. Ministeriale BGIS02900L - C.F. 80028350165 - C.U.F. UF7CNO



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

1. **Delibera del Consiglio d'Istituto n. 33 del 29/11/202**
2. **Revisione - Delibera n. 252 Consiglio d'Istituto del 2/05/2025 e n. del 8/10/2025**
3. **Revisione - Delibera Consiglio d'Istituto n.276 del 1/09/2025, n.283 del 7/11/2025 e n. 8 del 9/12/2025**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "C. CANIANA"-BERGAMO
Prot. 0013420 del 10/12/2025
V (Uscita)

Premessa

Il Regolamento di Disciplina dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Caterina Caniana" si ispira:

- ai principi contenuti nel "Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria" approvato con D.P.R. 249/1998 e alle successive modifiche e integrazioni introdotte con il D.P.R. n. 235 del 21.11.2007;
- alla legge n.71 del 29 maggio 2017 (Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) – alle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (MIUR ottobre 2017)
- direttiva del 15 marzo 2007, Nota del MIM – Prot 107190 del 19/12/2022, circolare MIM Prot. 3392 del 16/06/2025
- Decreti attuativi L.150/2024 – 134 e 135 del 8/08/2025
- Linee guida Intelligenza Artificiale MIM

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal **CONSIGLIO DI CLASSE**; le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal **CONSIGLIO DI ISTITUTO**.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi).

La sanzione disciplinare deve avere funzione educativa e rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 D.P.R. n. 235/2007)

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 (si veda più avanti). Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa

penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia e ove necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sanzione che comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter D.P.R. n. 235/2007) è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Doveri degli studenti (art. 3 dello Statuto)

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 dello Statuto.¹
- 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- 5) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

¹ Art. 1 dello Statuto

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 1 – Valutazione del comportamento

Le norme del Regolamento di disciplina hanno rilevanza anche ai fini dell'attribuzione del voto di condotta. Il docente Coordinatore di classe all'inizio dell'anno ricorda agli studenti che il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente nella stessa misura dei voti conseguiti nelle diverse discipline e che nel triennio ha dunque rilievo anche nella determinazione dei crediti scolastici.

Art. 2 – Infrazioni e provvedimenti sanzionatori

In riferimento agli articoli 3 e 4 dello Statuto (rispettivamente *doveri e disciplina*) si dispone la seguente corrispondenza. Ai sensi dell'art. 4 comma 5 *allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica*: lavori di catalogazione e riordino di materiali didattici, riparazione del danno arrecato a beni e strutture, ausilio ai collaboratori scolastici, ...

	Infrazione disciplinare	Provvedimento (In tutti i casi si tiene conto del provvedimento nell'assegnazione del voto di condotta)	Chi sanziona
A	<p>Mancanza ai doveri di cui all'art. 3 dello <i>Statuto delle studentesse e degli studenti</i> e a quanto stabilito nel contratto formativo.</p> <p>Mancanza non grave di rispetto verso compagni o docenti all'interno della classe.</p> <p>Comportamento che disturba il regolare svolgimento dell'attività didattica.</p> <p>Utilizzo del telefono cellulare o di altri strumenti elettronici durante l'attività didattica.</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe.</p>	<p>Docente presente in classe</p>
B	<p>Abbigliamento incompatibile con il rispetto dell'ambiente scolastico o tale da suscitare disagio o imbarazzo in chi lo frequenta</p>	<p>Richiamo verbale o ammonizione scritta sul registro di classe. Invio dello studente dal Dirigente scolastico per un colloquio. Eventuale segnalazione alla famiglia</p>	<p>Docente presente in classe e Dirigente scolastico</p>
C	<p>Mancanza di rispetto verso compagni, docenti o altre persone all'interno della scuola.</p> <p>Comportamento che compromette lo svolgimento dell'attività didattica.</p> <p>Reiterato utilizzo del cellulare o di altra strumentazione elettronica, nonostante il richiamo del docente.</p> <p>Reiterata mancata giustificazione di assenze o ritardi.</p> <p>Abbigliamento incompatibile con il rispetto dell'ambiente scolastico o tale da suscitare disagio o imbarazzo in chi lo frequenta (nonostante un precedente richiamo)</p>	<p>1) Ammonizione scritta sul registro di classe;</p> <p>2) allontanamento dalla lezione per un colloquio con il Dirigente scolastico o un suo collaboratore.</p>	<p>Docente presente in classe e Dirigente scolastico</p>

D	<p>Grave e/o reiterata mancanza di rispetto nei confronti di compagni, docenti o altre persone all'interno della scuola.</p> <p>Grave infrazione delle norme che regolano la vita dell'istituto.</p> <p>Continuo e ripetuto ostacolo al funzionale svolgimento delle lezioni.</p> <p>Utilizzo del cellulare lesivo dei diritti personali.</p> <p>Ripetute e prolungate assenze/ritardi non giustificabili.</p> <p>Abbigliamento incompatibile con il rispetto dell'ambiente scolastico o tale da suscitare disagio o imbarazzo in chi lo frequenta (nonostante una precedente ammonizione scritta)</p>	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di norma entro il limite di 15 giorni.	Consiglio di classe
E	<p>Danni dolosi arrecati a beni della scuola. Minacce alle persone.</p> <p>Episodi di bullismo e cyber bullismo;</p>	Risarcimento del danno arrecato e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di norma entro il limite di 15 giorni.	

Art. 3 – Infrazioni e provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni

Sono sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione dall'attività didattica) per un periodo superiore ai 15 giorni, la cui durata è commisurata all'entità delle violazioni commesse e dei danni arrecati i comportamenti, nonché alla loro reiterazione volti a:

- A. impedire intenzionalmente e ripetutamente il normale svolgimento dell'attività didattica di una classe, di un gruppo di classi o dell'intero istituto;
- B. arrecare lesioni volontariamente a persone;
- C. offendere gravemente la dignità delle persone, minacciare e tentare di incutere timore e soggezione (gravi episodi di bullismo), anche con l'utilizzo di mezzi informatici (cyber bullismo);
- D. arrecare intenzionalmente e ripetutamente gravi danni al patrimonio scolastico e alle cose delle persone che frequentano la scuola.

Art. 4 - Sanzione amministrativa per l'infrazione al divieto di fumare

Visti la Legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche; la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995; l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3; il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104, art. 4, come modificato dalla Legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128; nell'ambito degli edifici e delle pertinenze dell'Istituto è vietato l'esercizio del fumo. I docenti ed il personale in servizio sono formalmente incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e segnalano verbalmente l'infrazione all'eventuale trasgressore; il Dirigente scolastico o un suo sostituto procede di conseguenza alla formalizzazione della contestazione e all'irrogazione della multa. La multa deve essere pagata entro 15 gg. e la ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata entro tale termine allo sportello della segreteria didattica. Restano ferme le procedure di ordine disciplinare secondo quanto precedentemente indicato.

Art. 5 - Procedura di sanzione per i ripetuti ritardi e per i ripetuti ingressi posticipati imputabili a responsabilità personale.

Il limite entro il quale ammettere alle lezioni lo studente in ritardo è fissato dal Dirigente scolastico

e reso noto tramite circolare; dopo tale termine lo studente dovrà attendere l'inizio della seconda ora per l'ingresso in classe. È facoltà dell'insegnante ammettere in classe lo studente per consentirgli di seguire comunque la lezione. Anche in tal caso, la presenza dello studente verrà registrata all'inizio della seconda ora.

All'inizio dell'anno il Dirigente scolastico definisce la soglia di tolleranza per il numero dei ritardi, di cui viene data comunicazione agli studenti ed alle famiglie tramite circolare.

Il Coordinatore di classe ha il compito di valutare, con la collaborazione degli altri docenti del Consiglio di classe e sentito lo studente, la responsabilità dei ritardi (sono computati i ritardi e gli ingressi posticipati riferibili a negligenza; lo studente che entra posticipatamente per ragioni non imputabili alla sua responsabilità avrà cura di presentare la documentazione relativa, se possibile, o di fornire i necessari raggugli al docente coordinatore).

Il Coordinatore del consiglio di classe, eventualmente sentiti gli altri docenti del Consiglio, potrà decidere di interpellare le famiglie per condividere l'analisi delle irregolarità nella frequenza e sollecitare la collaborazione necessaria.

Al raggiungimento della soglia di tolleranza, e anche quando si reiterano le omissioni e i ritardi nelle giustificazioni, lo studente viene inviato dal Dirigente scolastico per un'assunzione di responsabilità. Di tale decisione il Coordinatore redige nota sul registro di classe. Lo studente e la famiglia vengono informati delle conseguenze di ulteriori ritardi con comunicazione scritta o fonogramma, tramite la segreteria didattica. In particolare, nella comunicazione verrà fissato un ulteriore limite di assenze e/o ritardi superato il quale lo studente minorenni potrà essere ammesso a scuola solo se accompagnato dai genitori;

Il superamento della soglia per responsabilità personale è preso in esame dal Consiglio di classe come elemento di rilievo nella determinazione del voto di condotta; resta salva la possibilità di convocare un Consiglio di classe straordinario per proporre ulteriori forme di sanzione dei reiterati ritardi (allontanamento dalla comunità scolastica), per iniziativa del Dirigente scolastico o del Coordinatore di classe, sentiti gli altri docenti del Consiglio di classe.

Art 6. - Utilizzo di cellulare

È fatto divieto di utilizzo a scuola di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici (smartphone, smartwatch....) da parte degli studenti, se non nel quadro dei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.

L'uso dello smartphone come strumento di produzione fotografica, video e audio è consentito limitatamente a specifiche attività didattiche delle discipline tecniche e tecnologiche dei due indirizzi grafici (Laboratori Tecnici, Progettazione Multimediale e Tecniche Professionali), previa autorizzazione del docente, attivazione della modalità aereo e sotto la stretta supervisione del docente responsabile e limitatamente alle attività che ne richiedano l'utilizzo irrinunciabile. L'uso dello smartphone come strumento di produzione fotografica, video e audio è consentito nelle discipline tecnologiche dell'indirizzo (in particolare Laboratori Tecnici, ma anche PMM e TPSC), previa autorizzazione del docente, attivazione della modalità aereo e sotto la stretta supervisione del docente responsabile. La trasmissione e la pubblicazione (mediante i diversi mezzi, come ad esempio la rete telefonica cellulare o la rete internet) di immagini, registrazioni audio, filmati, illecitamente registrati, che riguardano persone che si trovano nell'ambiente scolastico è da considerarsi, oltre che una violazione di quanto sopra prescritto (a proposito dell'utilizzo di strumenti elettronici non autorizzati.), anche quale comportamento irrispettoso grave nei confronti degli altri e come tale da sanzionare, secondo la gravità.

Sanzioni disciplinari in materia di utilizzo a scuola di telefoni cellulari, smartphone, smartwatch e apparecchi elettronici similari

	COMPORAMENTI	SANZIONI	CHI SANZIONA
A	Lo studente ha il dispositivo acceso (riceve chiamata/notifica di messaggio)	richiamo verbale e in caso di reiterazione richiamo ufficiale scritto e convocazione della famiglia.	COORDINATORE DI CLASSE

B	Lo studente utilizza il dispositivo per chiamate e/o messaggistica o altri usi (giochi, ascolto musica, ecc.)	a. richiamo ufficiale scritto del coordinatore di classe con convocazione della famiglia	COORDINATORE DI CLASSE
		b. richiamo ufficiale verbale del Dirigente Scolastico con comunicazione alla famiglia	DIRIGENTE SCOLASTICO
C	Lo studente usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta	a. ritiro e annullamento della verifica b. richiamo ufficiale scritto del coordinatore di classe con convocazione della famiglia	COORDINATORE DI CLASSE
D	Lo studente effettua riprese audio/foto/video	a. nota disciplinare b. richiamo ufficiale scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia;	DOCENTE DIRIGENTE SCOLASTICO
E	Lo studente diffonde in modo non autorizzato immagini/video/audio	a. richiamo ufficiale verbale del Dirigente Scolastico con comunicazione alla famiglia; b. richiamo ufficiale scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia; c. Nel caso in cui le immagini diffuse siano lesive della privacy e/o denigratorie del soggetto ritratto si potranno valutare provvedimenti disciplinari commisurati all'accaduto, tra queste l'esclusione dalle attività extracurricolari e dalle visite e dai viaggi di istruzione.;	DIRIGENTE SCOLASTICO CONSIGLIO DI CLASSE

		<p>d. allontanamento alle lezioni per un periodo non superiore a due giorni con attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento sanzionato;</p> <p>e. allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto quando siano stati **commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone**, nonché **in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti**. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Con specifica valutazione del **Consiglio d'Istituto**, per **allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni**, debitamente deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un **percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro**, ove possibile, nella comunità scolastica.

Vedi art. 3

Art. 7 - DISPOSIZIONI EDUCATIVE IN MATERIA DI CYBERBULLISMO

CYBERBULLISMO

Eventuali episodi di "cyberbullismo", inteso come attacco continuo, ripetuto e sistematico a qualcuno mediante la rete informatica o la telefonia cellulare, che abbia per oggetto situazioni generate nell'ambito scolastico, vengono considerati come comportamenti prevaricatori e come tali da sanzionare, secondo la gravità.

Sono manifestazioni di "cyberbullismo" e come tali da sanzionare:

- Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima: comportamenti non direttamente rivolti alla vittima, ma che la danneggiano sul piano delle relazioni con gli altri portandola all'esclusione e all'isolamento; – Maggioranza silenziosa: comportamenti omertosi, omissione di soccorso e di denunce, comportamenti denigratori, complicità indiretta.
- Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia per poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;

Sanzioni disciplinari in materia cyberbullismo

	COMPORAMENTI	SANZIONI	CHI SANZIONA
A	Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima.	a. richiamo verbale dell'insegnante; b. richiamo scritto sul registro di classe con comunicazione contestuale alla famiglia tramite Registro Elettronico; c. richiamo ufficiale scritto del coordinatore di classe con convocazione della famiglia; d. richiamo ufficiale verbale del Dirigente Scolastico con comunicazione alla famiglia; e. richiamo ufficiale scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia;	COORDINATORE DI CLASSE DIRIGENTE SCOLASTICO
B	Maggioranza Silenziosa	a. richiamo ufficiale verbale del Dirigente Scolastico con comunicazione alla famiglia;	DIRIGENTE SCOLASTICO

		<ul style="list-style-type: none"> b. richiamo ufficiale scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia; c. esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi di istruzione per gli alunni che con un comportamento scorretto disattendono il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria e accumulano note e/o segnalazioni disciplinari sul registro; 	CONSIGLIO DI CLASSE
C	Flaming	<ul style="list-style-type: none"> 1. esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi di istruzione per gli alunni che con un comportamento scorretto disattendono il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria e accumulano note e/o segnalazioni disciplinari sul registro; 2. allontanamento alle lezioni per un periodo non superiore a due giorni con attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento sanzionato; 3. allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di cinque giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. 	CONSIGLIO DI CLASSE
D	Harrassment (Molestie)	<ul style="list-style-type: none"> a. esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi di istruzione per gli alunni che con un comportamento scorretto disattendono il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria e accumulano note e/o segnalazioni disciplinari sul registro; b. allontanamento alle lezioni per un periodo non superiore a due giorni con attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento sanzionato; c. allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di cinque giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. d. allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di 	CONSIGLIO DI CLASSE

		giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.	
E	Cyberstalking	<p>a. esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi di istruzione per gli alunni che con un comportamento scorretto disattendono il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria e accumulano note e/o segnalazioni disciplinari sul registro;</p> <p>b. allontanamento alle lezioni per un periodo non superiore a due giorni con attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento sanzionato;</p> <p>c. allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di cinque giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.</p> <p>d. allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.</p>	CONSIGLIO DI CLASSE

F	Denigrazione	<ul style="list-style-type: none"> a. esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi di istruzione per gli alunni che con un comportamento scorretto disattendono il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria e accumulano note e/o segnalazioni disciplinari sul registro; b. allontanamento alle lezioni per un periodo non superiore a due giorni con attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento sanzionato; c. allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di cinque giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. d. allontanamento dalle lezioni da cinque giorni fino a un massimo di quindici giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. 	CONSIGLIO DI CLASSE
G	Outing estorto	<ul style="list-style-type: none"> a. esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi di istruzione per gli alunni che con un comportamento scorretto disattendono il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria e accumulano note e/o segnalazioni disciplinari sul registro; 	CONSIGLIO DI CLASSE
E	Impersonificazione	<ul style="list-style-type: none"> a. esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi di istruzione per gli alunni che con un comportamento scorretto disattendono il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria e accumulano note e/o segnalazioni disciplinari sul registro; 	CONSIGLIO DI CLASSE

		<p>b. allontanamento alle lezioni per un periodo non superiore a due giorni con attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento sanzionato;</p> <p>c. allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di cinque giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.</p> <p>d. allontanamento dalle lezioni da cinque giorni fino a un massimo di quindici giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.</p>	
F	Sexting	<p>a. esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi di istruzione per gli alunni che con un comportamento scorretto disattendono il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria e accumulano note e/o segnalazioni disciplinari sul registro;</p> <p>b. allontanamento alle lezioni per un periodo non superiore a due giorni con attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento sanzionato;</p> <p>c. allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di cinque giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.</p> <p>d. allontanamento dalle lezioni da cinque giorni fino a un massimo di quindici giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.</p>	CONSIGLIO DI CLASSE

N.B:

Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, il meccanismo prevede la **permanenza obbligatoria** a scuola accompagnata da attività di approfondimento mirate. il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola, nell'ambito della propria autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato

l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

Le attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica saranno individuate all'interno delle attività di service learning attive all'interno del curricolo service learning d'istituto.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto quando siano stati **commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone**, nonché **in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti**. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Con specifica valutazione del Consiglio d'Istituto, per **allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni**, debitamente deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un **percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro**, ove possibile, nella comunità scolastica.

Vedi art. 3

Art. 8 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Premessa

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria da COVID -19 sono richiamati i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti

Codice disciplinare

1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dall'inizio della video lezione
2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso qualora ne venga richiesto l'uso da parte del docente
3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso alle video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all'Istituto "Caterina Caniana".
4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni
5. È obbligatorio segnalare immediatamente l'impossibilità di accedere al proprio *account*, l'eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.
6. Eventuali atti configurabili come *cyberbullismo*, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento di Disciplina d'Istituto precedente alla DDI, adattandolo alla nuova situazione
7. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d'istituto e al Regolamento di disciplina nell'espletamento della DDI influisce sulla valutazione del comportamento e può generare, nel caso di illecito,

responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.

ART. 9 – UTILIZZO SISTEMI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Le regole hanno valore solo se chi le viola sa di dover rispondere delle proprie azioni. Per questo motivo, il regolamento relativo all'IA stabilisce un sistema di sanzioni chiare, graduate e proporzionate alla gravità dell'infrazione, pensate non come punizione fine a sé stessa, ma come strumento educativo per promuovere la responsabilità individuale e il rispetto delle regole comuni.

Le sanzioni devono essere coerenti con il Regolamento di Istituto e con il Patto Educativo di Corresponsabilità. Devono essere applicate in modo equo, tenendo conto delle circostanze, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva, e sempre comunicate con chiarezza agli interessati e alle famiglie.

Le finalità delle sanzioni sono:

- **Prevenire comportamenti scorretti:** la consapevolezza di conseguenze concrete aiuta a scoraggiare l'uso improprio dell'IA.
- **Educare al rispetto delle regole:** la sanzione deve far comprendere l'errore, stimolando un comportamento più corretto in futuro.
- **Tutelare la comunità scolastica:** la certezza di sanzioni proporzionate garantisce un clima di fiducia e sicurezza.
- **Rendere trasparenti le regole:** le sanzioni comunicate in modo chiaro rafforzano la percezione di equità.
- **Garantire coerenza:** applicare le stesse regole a tutti, indipendentemente dal ruolo o dalla situazione personale.

SANZIONI:

A) STUDENTE

	COMPORAMENTI	SANZIONI	CHI SANZIONA
A	UTILIZZO SCORRETTO SISTEMI DI AI	a. richiamo scritto sul registro di classe con comunicazione contestuale alla famiglia tramite Registro Elettronico; b. richiamo ufficiale scritto del coordinatore di classe con convocazione della famiglia; c. richiamo ufficiale verbale del Dirigente Scolastico con comunicazione alla famiglia; d. richiamo ufficiale scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia; e. assegnazione di un lavoro educativo di approfondimento sui rischi dell'uso scorretto dell'IA	COORDINATORE DI CLASSE DIRIGENTE SCOLASTICO CONSIGLIO DI CLASSE
B	REITERAZIONE DEL PUNTO A	a. allontanamento alle lezioni per un periodo non superiore a due giorni con attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento sanzionato; b. allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di cinque giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato	CONSIGLIO DI CLASSE

		l'allontanamento. c. allontanamento dalle lezioni da cinque giorni fino a un massimo di quindici giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto quando siano stati **commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone**, nonché **in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti**. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Con specifica valutazione del Consiglio d'Istituto, per **allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni**, debitamente deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un **percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro**, ove possibile, nella comunità scolastica.

Vedi art. 3

B) DOCENTE E PERSONALE ATA

	COMPORAMENTI	SANZIONI	CHI SANZIONA
A	UTILIZZO SCORRETTO SISTEMI DI AI	a. richiamo scritto	DIRIGENTE SCOLASTICO
B	REITERAZIONE DEL PUNTO A	a. sospensione cautelare	secondo le procedure previste dal contratto collettivo nazionale.

C) COLLABORATORE ESTERNO dal richiamo alla

	COMPORAMENTI	SANZIONI	CHI SANZIONA
A	UTILIZZO SCORRETTO SISTEMI DI AI	a. richiamo scritto	DIRIGENTE SCOLASTICO
B	REITERAZIONE DEL PUNTO A	a. cessazione immediata del rapporto di collaborazione con l'istituto.	secondo le procedure previste dal contratto collettivo nazionale.

9	A	frequenza regolare; rispetto delle consegne di lavoro; partecipazione motivata e corretta all'attività didattica; comportamento corretto con compagni e docenti; positivi rilievi riferiti all'eventuale attività di alternanza scuola-lavoro; cura nell'utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola
8	A	frequenza sostanzialmente regolare; sostanziale rispetto delle consegne di lavoro; partecipazione corretta all'attività didattica; comportamento corretto con compagni e docenti; positivi rilievi riferiti all'eventuale attività di alternanza scuola-lavoro; rispettoso utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola
7	I	frequenza con irregolarità (superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a responsabilità personale); saltuario mancato rispetto delle consegne di lavoro; disturbo dell'attività didattica, curricolare o extracurricolare; comportamento talvolta non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale non docente e/o del dirigente scolastico; danni dolosi o colposi non gravi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola; infrazioni disciplinari che comportano ammonizione sul registro di classe
6	B	frequenza con rilevanti irregolarità (reiterato superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a responsabilità personale); reiterato mancato rispetto delle consegne di lavoro; reiterato disturbo dell'attività didattica, curricolare o extracurricolare; reiterato comportamento non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale non docente e/o del Dirigente scolastico; danni dolosi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola.
5	N	Per l'attribuzione del 5 in condotta è necessario che lo studente sia stato sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni e che, successivamente all'irrogazione delle sanzioni, nonostante le proposte volte a suscitare il suo impegno in attività utili e riparatorie, non abbia dimostrato cambiamenti nel comportamento.

Art. 10 - Organo di garanzia. Ricorso avverso le sanzioni e le violazioni allo Statuto degli studenti Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione. Il ricorso deve essere proposto all'apposito organo di garanzia interno alla scuola, che dovrà esprimersi entro il termine di dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e di altre norme disciplinari. In tale occasione può proporre modifiche ai Regolamenti dell'Istituto.

L'organo di garanzia dell'Istituto è composto da due docenti, uno studente, un genitore ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio docenti propone al Consiglio di Istituto i propri rappresentanti. I componenti dell'Organo di garanzia sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione successiva all'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, quando occorra, su indicazione dei rispettivi rappresentanti in Consiglio d'Istituto. Per ognuna delle tre componenti viene designato un membro supplente per i casi di incompatibilità. L'Organo di garanzia rimane in carica fino alla perfetta composizione di quello destinato a succedergli ed esaurisce l'esame di tutte le questioni che gli sono state sottoposte. In caso di vacanza dell'Organo, tutti gli eventuali ricorsi saranno esaminati in seno al Consiglio di Istituto.

Affinché siano valide le decisioni dell'organo di garanzia, alla seduta non può essere assente più di un componente.

L'Organo di garanzia redige verbale delle proprie riunioni e pubblica all'albo dell'Istituto le decisioni che hanno valore dirimente in materia di Regolamenti.

Gli studenti della scuola secondaria superiore, o chiunque vi abbia interesse, possono presentare reclamo all'Organo di garanzia regionale (art. 5, comma 3 e seguenti dello Statuto) contro le violazioni dello Statuto degli studenti, anche contenute nei Regolamenti scolastici.

IL PRESENTE REGOLAMENTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

La Dirigente Scolastica
Mariagrazia Agostinelli